



## TRIBUNALE DI PIACENZA

OGGETTO: Nota in merito all'Immediata efficacia dei Decreti di Trasferimento con riferimento alla cancellazione dei gravami;

Il Presidente del Collegio Reclami e i Giudici dell'Esecuzione,

letta l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, n. 3096/2020, con cui è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare importanza: *"Se, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell'art. 2878 c.c., n. 7, l'estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c."*.

osservato che, con riferimento a tale tematica, non vi è invero un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ma che la remissione è stata disposta per semplici ragioni di opportunità, tenuto conto delle diverse prassi in vigore nei Tribunali e nelle locali Conservatorie;

rilevato che la giurisprudenza di legittimità si esprime, con argomentazioni ampie e condivisibili, in favore della tesi favorevole all'immediata efficacia dell'ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.;<sup>1</sup> che, al contrario, non si ritiene fondato l'orientamento che richiede, ai fini della cancellazione dei gravami, l'attestazione da parte della Cancelleria della mancata proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. entro i venti giorni dell'emissione (deposito) del decreto di trasferimento;

precisato inoltre che anche l'eventuale attestazione, da parte della Cancelleria, della mancata opposizione entro i venti giorni dal deposito non è in ogni caso garanzia ultima della inoppugnabilità del decreto di trasferimento stesso, in quanto la legittimazione ad impugnare tale provvedimento spetta, potenzialmente, ad una ampia platea di interessati (debitore, creditori pignoranti e intervenuti, terzi che abbiano diritto ad ricevere l'avviso ex art. 498

<sup>1</sup> Cfr punto 32 della citata Ordinanza.

c.p.c., creditori ipotecari successivi al pignoramento, terzi che vantino sul bene diritti opponibili al creditore ipotecario, etc..), per quali il termine di giorni venti decorre dalla conoscenza legale o effettiva del provvedimento<sup>2</sup>, momento che non coincide necessariamente con il deposito del decreto di trasferimento e la sua notificazione alle parti costituite nel processo esecutivo; che, quindi, l'effetto di stabilizzazione del Decreto di Trasferimento non possa essere, in assoluto, garantito dalla suddetta attestazione;


Il Tribunale, conseguentemente, ritiene di aderire all'impostazione secondo cui al Decreto di Trasferimento emesso dal GE debba riconoscersi intrinseca ed immediata esecutività con riferimento all'effetto purgativo dei gravami sul bene trasferito e che, conseguentemente, non sia necessario, per procedere alla cancellazione degli stessi da parte della Conservatoria, l'attestazione della mancanza di opposizione allo stesso.

Si manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale di Piacenza nell'apposita sezione e per l'invio all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Notai, e alla Conservatoria di Piacenza.


Piacenza, 22/07/2020

I Giudici dell'Esecuzione

Dott. Antonino Fazio




Dott. Stefano Aldo Tiberti



Il Presidente del Tribunale e del Collegio Reclami

Dott. Stefano Brusati

Dott. Stefano BRUSATI



**Depositato in cancelleria**

oggi, 27 LUG 2020

IL CANCELLIERE S  
(Maria Rosa GATTI)



<sup>2</sup> Cfr da ultimo Cass. n. 15193/2018.